

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 APRILE 2012, N. 12501: sequestro preventivo di un automezzo - intestato a soggetto terzo - utilizzato per trasportare rifiuti metallici.**

*« ...è pacifico che oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, c.1, cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene, a prescindere dall'appartenenza di esso, sempre che esso risulti collegato al reato, sebbene indirettamente, ed idoneo, ove lasciato in libera disponibilità, a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti».*

Fattispecie relativa la sequestro preventivo di un automezzo – intestato a soggetto terzo - utilizzato per trasportare rifiuti metallici presso un rottamatore senza l'iscrizione all'Albo, in tale ipotesi si è ritenuto che « ...il sequestro deve essere mantenuto in quanto sussiste il periculum in mora - perché l'automezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è soggetto a confisca obbligatoria, anche se appartenente a soggetti estranei al reato».

---



12501/12

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Dott. ALFREDO TERESI
- Dott. ELISABETTA ROSI
- Dott. SANTI GAZZARA
- Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

UDIENZA CAMERA DI  
 CONSIGLIO  
 DEL 15/12/2011

- Presidente - SENTENZA  
N. 2206/2011
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 20741/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) CAPRIOTTI GIOVANNI N. IL 27/03/1949

avverso l'ordinanza n. 33/2011 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del  
 12/04/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;  
 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Francesco Leonello*

*che ha chiesto di chiedere l'annullamento  
 del ricorso*

Udit i difensor Avv.; *Franco Moudozzi* all'ord.  
*Ferraro* che ha chiesto l'accoglimento



#### RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Ancona, con ordinanza del 12 aprile 2011 ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un autocarro Piaggio, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona in data 26 febbraio 2011, nei confronti di Capriotti Giovanni, in relazione al procedimento penale contro il figlio Capriotti Daniel, indagato del reato di cui all'art. 256 D.lgs n. 152 del 2006, per reiterati conferimenti di rifiuti metallici presso la DG A.Rottami srl, senza la necessaria iscrizione all'albo Gestori Rifiuti della provincia di appartenenza.

2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, facendo valere due motivi di doglianza: 1) nullità del sequestro per erronea attribuzione della proprietà dell'automezzo, indicato nel provvedimento del G.I.P. come di proprietà di Daniel ed invece sequestrato a Capriotti Giovanni, per cui mancherebbe corrispondenza tra quanto disposto nel provvedimento e quanto posto in esecuzione, mentre il Tribunale del riesame si sarebbe sostituito al G.I.P. confermando un decreto errato, quando il G.I.P. aveva invece negato il sequestro preventivo di altri mezzi coinvolti nell'indagine proprio perché appartenenti a soggetti non indagati; 2) Violazione, falsa od erronea applicazione dell'art. 259 d.lgs n. 152 del 2006 in relazione all'art. 240 c.p., in quanto tale ultima disposizione esclude la confisca quando la cosa appartiene a persona estranea al reato; il Tribunale di Ancona avrebbe semplificato l'indagine sulla buona fede ritenendo che il vincolo di parentela tra soggetti implicasse la colpa in capo al ricorrente.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non sono fondati.

In ordine al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea indicazione del proprietario dell'autocarro PIAGGIO, questo Collegio osserva che tale censura, peraltro proposta per la prima volta in cassazione, è priva di fondamento in quanto risulta evidente che sia la valutazione del G.I.P., che quella del Tribunale del riesame, si sono basate sulla sussistenza del *fumus* del reato in questione, conseguente ai risultati delle indagini preliminari svolti (servizi di osservazione poste in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno consentito di verificare l'utilizzazione del citato autocarro da parte di Capriotti Daniel per l'illecito conferimento di rifiuti).

I giudici del riesame hanno ritenuto corretta l'apposizione del vincolo sulla cosa, e si può prescindere dal fatto che il mezzo fosse stato attribuito (erroneamente) in proprietà dell'indagato, in quanto nella sua disponibilità, nel decreto di sequestro: di fatti la diversa intestazione, verificata successivamente, non vale di



per sé a ritenere nullo il decreto di sequestro preventivo, munito dei requisiti previsti dalla legge.

Infatti è pacifico che oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, c.1, cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene, a prescindere dall'appartenenza di esso, sempre che esso risulti collegato al reato, sebbene indirettamente, ed idoneo, ove lasciato in libera disponibilità, a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (vedi, tra le altre, Sez. Sez. 4, n. 32964 dell'1/7/2009, dep. 12/8/2009, Duranti, Rv. 244797).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la motivazione del Tribunale del riesame risulta congrua quanto agli elementi che consentono di mantenere il sequestro nonostante la *res in vinculis* sia di proprietà di un soggetto estraneo al procedimento penale.

E' stato infatti precisato che il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti ad un terzo estraneo al procedimento penale, sempre che il giudice fornisca motivazione sul requisito del *periculum in mora* "in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso" (cfr. Sez. 5, n. 11287 del 22/1/2010, dep. 24/3/2010, Carlone, Rv. 246359).

3. Con motivazione logica, e come tale non censurabile in questa sede di legittimità, il Tribunale del riesame ha affermato che il sequestro deve essere mantenuto in quanto sussiste il *periculum in mora* perché l'automezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è soggetto a confisca obbligatoria, anche se appartenenti a soggetti estranei al reato (in riferimento alla condotta di cui all'art. 259, c. 2, D. Lgs. n. 152 del 2006) e che, il vincolo di parentela in linea retta tra l'indagato e l'intestatario del mezzo, unitamente alla residenza degli stessi nella medesima abitazione sono indicativi – sia pure incidentalmente e nei limiti della fase processuale attuale – della impossibilità di ritenere sussistente l'assenza di colpa in capo al padre, intestatario del mezzo, quanto all'utilizzo che dello stesso veniva fatto dal proprio figlio.

Pertanto, essendo infondato, il ricorso va respinto e l'indagato condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

3

GR



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi

Il Presidente

Saverio Felice Mannino

